SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2013.

Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo Unico) ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012 (decreto cornice per l'anno finanziario 2013), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo Unico, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del citato Testo Unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato Testo Unico;

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del citato Testo Unico ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il titolo I, capo II, sezione II del citato Testo Unico, che regolamenta il mercato secondario all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il titolo I, capo I, sezione III del citato Testo Unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Considerata l'opportunità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva «con taglio discrezionale», disciplinata nel successivo art. 6, per un ammontare massimo di 4.000 milioni di euro di valore nominale, dei seguenti prestiti:

a) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) 1° marzo 2012 - 1° marzo 2015, cedola 2,5%, codice titolo IT0004805070;

b) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) 15 gennaio 2010 - 15 aprile 2015, cedola 3%, codice titolo IT0004568272;

c) Certificati di Credito del Tesoro (CCT) 1° settembre 2008 - 1° settembre 2015, codice titolo IT0004404965;

d) Certificati di Credito del Tesoro (CCTeu) 15 giugno 2010 - 15 dicembre 2015, codice titolo IT0004620305;

e) Certificati di Credito del Tesoro (CCT) 1° marzo 2010 - 1° marzo 2017, codice titolo IT0004584204.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 48, comma 2, lettera *b)*, del menzionato Testo Unico, vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse che intervengono per conto proprio e della clientela.
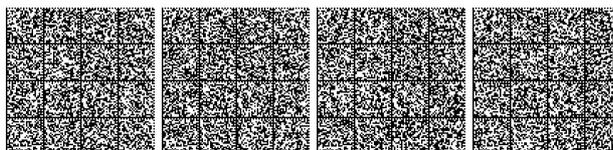
Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore ad un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 15 marzo 2013, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 51, comma 3, del ripetuto Testo Unico, il Dipartimento del Tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 20 marzo 2013, con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

A tal fine, il 20 marzo 2013, la Banca d'Italia, verso debito del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 19 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per 156 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *b)*, per 19 giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *c)*, per 95 giorni relativamente al CCTeu di cui alla lettera *d)* e per 19 giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *e)*.

Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

p. il direttore generale: CANNATA

13A02455

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2013.

Norme integrative al codice IMDG (Emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose», che all'art. 29, comma 2, stabilisce che «gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione sottoposto alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice IMDG»;

Visto il decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle capitanerie di porto 29 settembre 2006, n. 1014, recante norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione del succitato codice IMDG e, quindi, garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi, stabilire i metodi di prova per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle capitanerie di porto 29 settembre 2006, n. 1014, recante norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il comandante generale: CACIOPPO

ALLEGATO

La verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) destinati al trasporto marittimo di materie liquide deve essere effettuata applicando le seguenti disposizioni, integrative a quelle previste dal codice IMDG - Emendamento 35-10, e successivi.

Parte I

Disposizioni integrative al capitolo 6.1 «Disposizioni per la costruzione e le prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2)», sezione 6.1.5 «Disposizioni per le prove sugli imballaggi», sottosezione 6.1.5.2 «Preparazione degli imballaggi per le prove», punto 6.1.5.2.4 del codice IMDG.

1.1. Oltre a quanto previsto dal codice IMDG al 6.1.5.2.4, per i fusti e le taniche di polietilene conformi al 6.1.4.8 e gli imballaggi com-

positi di polietilene conformi al 6.1.4.19 del codice IMDG, per dimostrare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide da trasportare, può essere utilizzata la procedura con i liquidi standard di cui alla parte III o quella delle prove di laboratorio di cui alla parte IV del presente allegato, se applicabili.
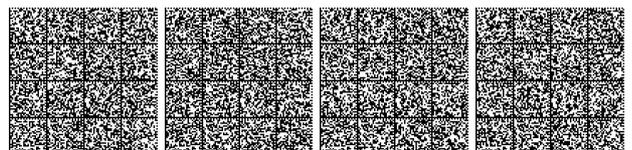
Per i recipienti interni degli imballaggi compositi (materie plastiche), non è necessario effettuare la prova di compatibilità chimica, quando è noto che le proprietà di resistenza della plastica non vengono modificate sensibilmente per azione della materia di riempimento.

Per modifica sensibile delle proprietà di resistenza si intende:

a) una netta fragilizzazione; oppure

b) una considerevole diminuzione dell'elasticità a meno che questa diminuzione non sia collegata ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento sotto sforzo.

I risultati della procedura in accordo con questo paragrafo per gli imballaggi in polietilene possono essere approvati per un prototipo simile la cui superficie interna sia fluorurata.

Nel caso di imballaggi combinati, non è necessario effettuare la prova di compatibilità chimica, quando sia noto che le proprietà di resistenza della plastica non si modificano sensibilmente sotto l'azione della materia di riempimento.

Per modifica sensibile delle proprietà di resistenza si intende:

a) una netta fragilizzazione; oppure

b) una considerevole diminuzione dell'elasticità a meno che questa diminuzione non sia legata ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento sotto sforzo.

1.2. Prova complementare di permeazione per i fusti e le taniche di plastica conformi al 6.1.4.8 del codice IMDG e per gli imballaggi compositi (plastica), ad esclusione degli imballaggi 6HA1, conformi al 6.1.4.19 del codice IMDG, destinati al trasporto di materie liquide aventi un punto di infiammabilità ≤ 60 °C.

Gli imballaggi di polietilene sono sottoposti a questa prova solo se devono essere approvati per il trasporto di benzene, toluene o xilene o di miscele e preparati contenenti tali materie.

1.2.1. Numero di campioni di prova: tre imballaggi per prototipo e per fabbricante.

1.2.2. Preparazione particolare del campione per la prova: i campioni devono essere prestoccati con la materia di riempimento originale conformemente a quanto previsto al 6.1.5.2.4 del codice IMDG oppure, per gli imballaggi di polietilene con il liquido standard «miscela di idrocarburi (white spirit)» avente le caratteristiche di cui alla parte III del presente allegato.

1.2.3. Metodo di prova: i campioni di prova, riempiti con la materia per la quale l'imballaggio deve essere approvato, devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di ventotto giorni a 23 °C e 50% d'umidità atmosferica relativa. Per gli imballaggi di polietilene la prova può essere effettuata con il liquido standard «miscela d'idrocarburi (white spirit)» invece che con benzene, toluene o xilene.

1.2.4. Criterio di accettazione: la permeabilità non deve essere superiore a 0,008 g/(l x *h*).

Parte II

Disposizioni integrative al capitolo 6.5 «Disposizioni per la costruzione e le prove di contenitori intermedi (IBC)», sezione 6.5.4 «Prove, omologazione del prototipo e ispezioni, sottosezione 6.5.6.3 «Preparazione dell'IBC per le prove», punti 6.5.6.3.2, 6.5.6.3.3 e 6.5.6.3.4 del codice IMDG.

2.1. Oltre a quanto previsto dal codice IMDG al 6.5.6.3.2 e 6.5.6.3.3, per i contenitori intermedi di plastica rigida (tipi 31H1 e 31H2) e dei contenitori intermedi compositi (tipi 31HZ1 e 31HZ2), per dimostrare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide da trasportare, può essere utilizzata la procedura con i liquidi standard di cui alla parte III o prove di laboratorio di cui alla parte IV del presente allegato, se applicabili.

Parte III

Disposizioni integrative al capitolo 4.1 «Utilizzo di imballaggi, inclusi i contenitori intermedi (IBCs) ed i grandi imballaggi», sezione 4.1.1 «Disposizioni generali per l'imballaggio di merci pericolose in imballaggi, inclusi gli IBC ed i grandi imballaggi» del codice IMDG.

3.1. I liquidi standard sono rappresentativi del processo di degradazione del polietilene dovuto al rammollimento a seguito di rigonfiamento, alla fessurazione sotto uno sforzo, alla degradazione molecolare od ai loro effetti combinati.

La compatibilità chimica sufficiente per gli imballaggi e per i contenitori intermedi (IBCs) può essere dimostrata mediante uno stoccaggio di tre settimane a 40 °C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di compatibilità chimica non è necessaria.

Per gli imballaggi durante le prime e le ultime ventiquattro ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le aperture orientate verso il basso. Comunque, gli imballaggi muniti di sfiato dovranno essere posti in tale condizione per cinque minuti. Dopo questo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste dal 6.1.5.3 a 6.1.5.6 del codice IMDG.

Per i contenitori intermedi (IBCs) dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono essere sottoposti alle prove previste da 6.5.4.4 a 6.5.4.9 del codice IMDG.

Per l'idroperossido di ter-butile con un tenore in perossido superiore al 40%, come pure per gli acidi perossiacetici della classe 5.2, la prova di compatibilità non deve essere effettuata con liquidi standard.

Per queste materie, la sufficiente compatibilità chimica dei campioni di prova deve essere dimostrata mediante uno stoccaggio di sei mesi a temperatura ambiente con le merci destinate ad essere trasportare.

Qualora il liquido da trasportare non sia elencato tra quelli di cui alla tabella 3.3.6 della presente parte, e pertanto non è possibile dimostrare la compatibilità chimica del polietilene dei fusti, delle taniche e degli imballaggi compositi citati al precedente parte I e dei contenitori intermedi (IBCs) di cui al parte II, è possibile utilizzare i metodi di laboratorio su provini di cui al successivo parte IV.

Utilizzando tale procedura si deve verificare che l'effetto di queste materie di riempimento sui provini è inferiore a quello dei liquidi standard, tenendo in considerazione i rilevanti meccanismi di degradazione.

L'utilizzo di tale metodologia è possibile solo se i predetti imballaggi e contenitori intermedi (IBCs) hanno superato in precedenza le prove con tutti i liquidi standard.

Le stesse condizioni del punto 3.3.2 della presente parte sono applicabili per quanto concerne le densità relative e le pressioni di vapore.

3.2. Liquidi standard per dimostrare la compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di polietilene conformemente al punto 1 delle parti I e II.

Per questa materia plastica sono utilizzati i seguenti liquidi standard:

a) soluzione bagnante per le materie che causano forti fessurazioni sul polietilene sotto tensione , in particolare per tutte le soluzioni e preparati contenenti agenti bagnanti.

Si deve utilizzare una soluzione acquosa contenente dall'1% al 10% di bagnante. La tensione superficiale della soluzione deve essere compresa, a 23 °C, tra 31 e 35 mN/m.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

Non è necessario effettuare una prova di compatibilità con l'acido acetico se la compatibilità chimica è dimostrata con una soluzione bagnante.

Per le materie di riempimento che causano fessurazioni sul polietilene sotto tensione più forti di quelle della soluzione bagnante, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al punto 2, ma con la materia di riempimento originale;

b) acido acetico per le materie e preparati che causano fessurazioni sul polietilene sotto tensione, in particolare per gli acidi monocarbossilici e per gli alcoli monovalenti.

Si deve utilizzare acido acetico in concentrazione dal 98% al 100%. Densità relativa = 1,05.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,1.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene, più dell'acido acetico, tanto che l'aumento della massa del polietilene
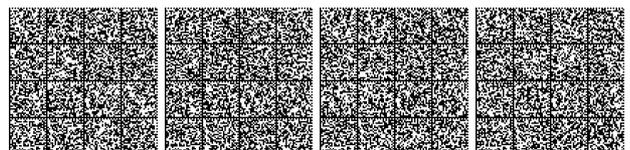
sia di più del 4%, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al punto 2, ma con la materia di riempimento originale;

c) acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale per le materie e preparati che rigonfiano il polietilene causando un aumento della massa di polietilene fino a circa il 4% e che presentano contemporaneamente un effetto di fessurazione sotto tensione, in particolare per i prodotti fitosanitari, vernici liquide e alcuni esteri. L'acetato di butile normale in concentrazione dal 98% al 100% deve essere utilizzato per il prestoccaggio conformemente al punto 2.

Per la prova d'impilamento conformemente al 6.1.5.6 del codice IMDG, deve essere utilizzato un liquido di prova composto di una soluzione acquosa bagnante dall'1% al 10% mescolata con il 2% d'acetato di butile normale in accordo al precedente punto *a)*.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene più dell'acetato di butile normale tali da causare un aumento della massa di polietilene maggiore del 7,5%, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al punto 2, ma con la materia di riempimento originale;

d) miscela di idrocarburi (white spirit) per le materie e preparati aventi effetti di rigonfiamento sul polietilene, in particolare per gli idrocarburi, alcuni esteri e i chetoni.

Si deve utilizzare una miscela d'idrocarburi aventi una fase d'ebollizione compresa tra 160 °C e 220 °C, una densità relativa da 0,78 a 0,80, un punto d'infiammabilità superiore a 50 °C e un tenore in aromatici compreso tra il 16% e il 21%.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acetato di butile normale tali da causare un aumento della massa di polietilene maggiore del 7,5%, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al punto 2, ma con la materia di riempimento originale;

e) acido nitrico per tutte le materie e preparati aventi sul polietilene effetti ossidanti o tali da causare degradazioni molecolari identiche o più deboli di quelle causate dall'acido nitrico al 55%.

L'acido nitrico utilizzato deve avere una concentrazione di almeno il 55%.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,4.

Nel caso di materie di riempimento aventi azione ossidante superiore a quella dell'acido nitrico al 55% o che causano degradazioni molecolari, si deve procedere conformemente al punto 1.

In questo caso, la durata di utilizzazione deve essere determinata osservando il grado di danneggiamento (per esempio 2 anni per l'acido nitrico almeno al 55%);

f) acqua per le materie che non attaccano il polietilene in nessuno dei casi indicati da *a)* ad *e)*, in particolare per gli acidi e liscivie inorganiche, le soluzioni saline acquose, i polialcoli e le materie organiche in soluzione acquosa.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

3. Verifica della compatibilità chimica degli imballaggi, compresi i contenitori intermedi (IBCs), di plastica assimilando le materie di riempimento ai liquidi standard.

3.3.1. Campo di applicazione: per gli imballaggi in polietilene definiti al punto 1.1 della parte I, e per i contenitori intermedi in polietilene definiti al punto 2.1 della parte II, si può verificare la compatibilità chimica con le materie di riempimento, assimilandole ai liquidi standard secondo le modalità descritte al punto 3.1 e utilizzando la lista di cui alla tabella del punto 3.3.6, fermo restando che i prototipi particolari sono stati provati con questi liquidi standard conformemente al 6.1.5 o al 6.5.6 del codice IMDG, avendo soddisfatto le condizioni del punto 3.3.2. Quando non è possibile un'assimilazione conforme al punto 3.3.6, è necessario verificare la compatibilità chimica mediante prove sul prototipo conformemente al codice IMDG punto 6.1.5.2.4 per gli imballaggi e 6.5.6.3.3 per i contenitori intermedi o mediante prove di laboratorio conformemente alla parte IV, se applicabile.

Nota — Indipendentemente dalle disposizioni della presente parte, l'uso d'imballaggi, compresi i contenitori intermedi, per una particolare materia di riempimento è sottoposto alle restrizioni della Tabella del capitolo 3.2 del codice IMDG e alle istruzioni di imballaggio del capitolo 4.1 del codice IMDG.

3.3.2. Condizioni: le densità relative delle materie di riempimento non devono superare quelle che servono a fissare la altezza per la prova di caduta, eseguita conformemente al 6.1.5.3.5 o al 6.5.6.9.4 del codice IMDG, e la massa per la prova di impilamento, eseguita conformemente al 6.1.5.6 o, se del caso, conformemente al 6.5.6.6 del codice IMDG, con i liquidi standard assimilati. Le pressioni di vapore delle materie di riempimento a 50 °C o a 55 °C non devono superare quelle che servono a fissare la pressione per la prova di pressione (idraulica) interna, eseguita conformemente al 6.1.5.5.4 o al 6.5.6.8.4.2 del codice IMDG, con i liquidi standard assimilati. Quando le materie di riempimento sono assimilate a miscele di liquidi standard, i valori corrispondenti delle materie di riempimento non devono superare i valori minimi dei liquidi standard assimilati ottenuti a partire dalle altezze di caduta, delle masse impilate e delle pressioni di prova interne.

Esempio: il numero ONU 1736 cloruro di benzoile è assimilato alla miscela di liquidi standard «miscela di idrocarburi e soluzione bagnante». Esso ha una pressione di vapore di 0,34 kPa a 50 °C e una densità relativa circa uguale a 1,2 kg/l. Il livello di esecuzione delle prove sui prototipi di fusti e taniche di plastica corrisponde frequentemente ai livelli minimi richiesti. Nella pratica, ciò vuol dire che sovente la prova di impilamento si esegue impilando carichi considerando solo una densità di 1 per la «miscela di idrocarburi» e una densità di 1,2 per la «soluzione bagnante» (vedere la definizione dei liquidi standard al punto 6 della parte II. In conseguenza, la compatibilità chimica di tali prototipi non sarà verificata per il cloruro di benzoile a causa del livello di prova inappropriato del prototipo con il liquido standard «miscela di idrocarburi» (poiché nella maggioranza dei casi la pressione idraulica interna applicata non è inferiore a 100 kPa, la pressione di vapore del cloruro di benzoile dovrebbe essere contemplata da questo livello di prova conformemente al 4.1.1.10 del codice IMDG).

Tutti i componenti di una materia di riempimento, che può essere una soluzione, una miscela o un preparato, così come gli agenti bagnanti nei detergenti o nei disinfettanti, siano o no pericolosi, devono essere inclusi nella procedura di assimilazione.

3.3.3. Procedura di assimilazione: si devono seguire i seguenti passi per assimilare le materie di riempimento alle materie o ai gruppi di materie figuranti nelle liste del punto 3.3.6 (vedere anche il diagramma della figura 3.3.3):

a) classificare la materia di riempimento conformemente alle modalità ed ai criteri della parte 2 del codice IMDG (determinazione del numero ONU e del gruppo d'imballaggio);

b) se questo vi figura, riferirsi al numero ONU nella colonna 1 della lista delle materie assimilate alla tabella 3.3.6;

c) scegliere la riga che corrisponde al gruppo d'imballaggio, alla concentrazione, al punto di infiammabilità, alla presenza di componenti non pericolosi, ecc., utilizzando le informazioni date nelle colonne (2a), (2b) e (4), se si hanno più rubriche per questo numero ONU.

Se questo non è possibile, la compatibilità chimica deve essere verificata conformemente al codice IMDG punto 6.1.5.2.4 per gli imballaggi e punto 6.5.6.3.3 per i contenitori intermedi (IBCs), comunque, nel caso di soluzioni acquose, riferirsi al successivo punto 3.3.4 oppure utilizzare i metodi di laboratorio su provini di cui alla successiva parte IV, se applicabili;

d) se il numero ONU ed il gruppo d'imballaggio della materia di riempimento, determinati conformemente ad *a)*, non figurano nella lista delle materie assimilate, la compatibilità chimica deve essere dimostrata conformemente al codice IMDG punto 6.1.5.2.4 per gli imballaggi e punto 6.5.6.3.3 per i contenitori intermedi, oppure utilizzando i metodi di laboratorio su provini di cui al successivo parte IV, se applicabile;

e) applicare, come descritto al punto 3.3.5, la «regola per le rubriche collettive», se questa è indicata nella colonna (5) della riga scelta;

f) considerare che la compatibilità chimica della sostanza di riempimento si intende verificata, tenendo conto dei punti 3.3.1 e 3.3.2, se un liquido standard o una miscela di liquidi standard è ad essa assimilata nella colonna (5) e se il prototipo è approvato per questo o questi liquidi standard.
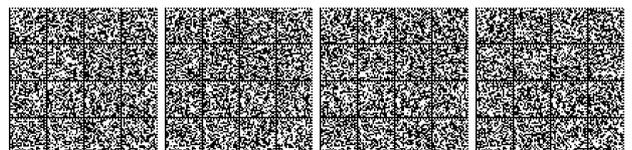
Figura 3.3.3: Diagramma di assimilazione delle materie di riempimento ai liquidi standard

Classificazione della materia conformemente alla Parte 2 per determinare il numero ONU e il gruppo di imballaggio

Il numero ONU e il gruppo di imballaggio figurano nella lista delle materie assimilate?

No → Necessarie altre prove (vedere 3.3.1)

Si ↓

La materia o il gruppo di materie è menzionato nominativamente nella lista delle materie assimilate?

Si → La lista delle materie assimilate indica un liquido standard o una miscela di liquidi standard?

Si → La compatibilità chimica è verificata se il prototipo di imballaggio o di IBC è stato provato con uno dei liquidi indicati; questo vale anche per le soluzioni acquose

No ↓ (entrambe le domande)

Proseguire con la “regola per le rubriche collettive”

3.3.4. Soluzioni acquose: le soluzioni acquose di materie o di gruppi di materie assimilate ai liquidi standard conformemente al punto 3.3.3 possono anch'esse essere assimilate a questi liquidi purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la soluzione acquosa può essere assegnata allo stesso numero ONU della materia, conformemente al criterio del 2.0.2.5 del codice IMDG, e

(b) la soluzione acquosa non è nominativamente menzionata altrove nella lista delle materie assimilate del punto 3.3.6, e

(c) nessuna reazione chimica ha luogo tra la materia pericolosa e il solvente acquoso.

Esempio: soluzioni acquose del numero ONU 1120 ter-butanolo:

il ter-butanolo puro è lui stesso assimilato all'acido acetico, liquido standard nella lista delle materie assimilate;

le soluzioni acquose di ter-butanolo possono essere classificate sotto la rubrica numero ONU 1120 BUTANOLI conformemente al 2.0.2.5 del codice IMDG, perché le loro proprietà non si differenziano da quelle delle materie pure per quanto concerne la classe, i gruppi di imballaggio e lo stato fisico. Inoltre, la rubrica «1120 BUTANOLI» non è esplicitamente riservata alle materie pure, e le soluzioni acquose di queste materie non sono menzionate altrove nella lista delle merci pericolose del capitolo 3.2 né nella lista delle materie assimilate;

il numero ONU 1120 BUTANOLI non reagisce con l'acqua nelle normali condizioni di trasporto.

In conseguenza, le soluzioni acquose del numero ONU 1120 ter-butanolo possono essere assimilate all'acido acetico standard.

3.3.5. Regola per le rubriche collettive: per la assimilazione delle materie di riempimento per le quali una «regola per le rubriche collettive» è indicata nella colonna 5, devono essere seguiti i seguenti passi e devono essere rispettate le seguenti condizioni (vedere anche il diagramma della figura 3.3.5):

a) applicare la procedura di assimilazione per ogni componente pericoloso della soluzione, della miscela o del preparato conformemente al punto 3.3.3, tenendo conto delle condizioni del punto 3.3.2. Nel caso di rubriche generiche, si può non tenere conto dei componenti conosciuti non essere dannosi per il polietilene ad alta densità (per esempio, i pigmenti solidi nel numero ONU 1263 PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE);

b) una soluzione, una miscela o un preparato non possono essere assimilati ad un liquido standard se:

(i) il numero ONU e il gruppo di imballaggio di uno o più componenti pericolosi non figurano nella lista delle materie assimilate; oppure

(ii) la «regola per le rubriche collettive» è indicata nella colonna 5 della lista delle materie assimilate per uno o più componenti oppure

(iii) (ad eccezione del numero ONU 2059 NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE), il codice di classificazione di uno o più componenti pericolosi differisce da quello della soluzione, della miscela o del preparato;

c) se tutti i componenti pericolosi figurano nella lista delle materie assimilate, e i loro codici di classificazione sono conformi al codice di classificazione della soluzione, della miscela o del preparato stesso, e tutti i componenti pericolosi sono assimilati allo stesso liquido standard o alla stessa miscela di liquidi standard della colonna 5, si può ritenere verificata, tenendo conto dei punti 1.1 della parte I e 2.1 della parte II, la compatibilità chimica della soluzione, della miscela o del preparato;

d) se tutti i componenti pericolosi figurano nella lista delle materie assimilate, e i loro codici di classificazione sono conformi al codice di classificazione della soluzione, della miscela o del preparato stesso, ma sono indicati nella colonna 5 liquidi standard differenti, si può ritenere, tenendo conto dei punti 1.1 della parte I e 2.1 della parte II, che la compatibilità chimica è verificata per una delle seguenti miscele di liquidi standard:

(i) acqua/acido nitrico 55%, ad eccezione degli acidi inorganici con codice di classificazione C1, che sono assimilati all'acqua (standard) allo stato liquido;

(ii) acqua/soluzione bagnante;

(iii) acqua/acido acetico;

(iv) acqua/miscela di idrocarburi;

(v) acqua/acetato di butile normale, soluzione bagnante satura di acetato di butile normale;

e) nell'ambito di questa regola, la compatibilità chimica non è considerata come verificata per le altre combinazioni di liquidi standard diverse da quelle specificate in *d)* e per tutti i casi specificati in *b)*. In questi casi, la compatibilità chimica deve essere verificata in altro modo - vedere punto 1.3 *d)*.

Esempio 1: miscela del numero ONU 1940 ACIDO TIOGLICOLICO (50%) e del numero ONU 2531 ACIDO METACRILICO STABILIZZATO (50%); classificazione della miscela: numero ONU 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

I due numeri ONU dei costituenti e il numero ONU della miscela figurano nella lista della materie assimilate.

I due costituenti hanno lo stesso codice di classificazione: C3.

Il numero ONU 1940 ACIDO TIOGLICOLICO è assimilato al liquido standard «acido acetico» e il numero ONU 2531 ACIDO METACRILICO STABILIZZATO è assimilato al liquido standard «acetato di butile normale - soluzione bagnante satura di acetato di butile normale». Conformemente a *d)*, questa non è una miscela accettabile di liquidi standard. La compatibilità chimica della miscela deve essere verificata in un altro modo.

Esempio 2: miscela del numero ONU 1793 FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE (50%) e numero ONU 1803 ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO (50%); classificazione della miscela: numero ONU 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

I due numeri ONU dei costituenti e il numero ONU della miscela figurano nella lista della materie assimilate.

I due costituenti hanno lo stesso codice di classificazione: C3.

Il numero ONU 1793 FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE è assimilato al liquido standard «soluzione bagnante», allorché il numero ONU 1803 ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO è assimilato al liquido standard «acqua». Conformemente a *d)*, questa è una miscela accettabile di liquidi standard. In conseguenza, si può considerare che la compatibilità chimica sia verificata per questa miscela, a condizione che il prototipo dell'imballaggio sia approvato per i liquidi standard che sono la soluzione bagnante e l'acqua.

Nota — Il «Codice di classificazione» è quello della materia pericolosa assegnato conformemente alle modalità ed ai criteri della parte 2 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada «ADR» e del regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie «RID»).

Figura 3.3.5: Diagramma rappresentante la "regola per le rubriche collettive"

Miscele accettabili di liquidi standard:

acqua/acido nitrico 55%, ad eccezione degli acidi inorganici del codice di classificazione C1, assimilati all'acqua (standard) allo stato liquido;

acqua/soluzione bagnante;

acqua/acido acetico;

acqua/miscela di idrocarburi;

acqua/acetato di butile normale - soluzione bagnante satura di acetato di butile normale.

3.3.6. Lista delle materie assimilate: nella seguente tabella (lista delle materie assimilate), le materie pericolose sono classificate secondo il loro numero ONU. Come regola generale, ogni riga corrisponde ad una materia pericolosa, essendo assegnata ad un particolare numero ONU ogni rubrica individuale o ogni rubrica collettiva. Tuttavia, più righe consecutive possono essere utilizzate per lo stesso numero ONU, se le materie che vi corrispondono hanno nomi differenti (per esempio, i diversi isomeri di un gruppo di materie), proprietà chimiche differenti, proprietà fisiche differenti e/o condizioni di trasporto differenti. In questi casi, la rubrica individuale o la rubrica collettiva nel particolare gruppo di imballaggio è l'ultima di queste righe consecutive.

Le colonne da 1 a 4 della tabella al punto 1.6 servono ad identificare la materia ai fini della presente sottosezione, come nella Tabella del capitolo 3.2 del codice IMDG. L'ultima colonna indica i liquidi standard ai quali la materia può essere assimilata.

In modo più dettagliato, le colonne possono essere descritte come segue:

colonna 1 - Numero ONU:

questa colonna contiene il numero ONU:

della materia pericolosa, se le è stato assegnato un proprio numero ONU, oppure

della rubrica collettiva alla quale le materie pericolose non nominativamente elencate nella lista sono state assegnate conformemente al criterio («albero delle decisioni») della parte 2 del codice IMDG;

colonna 2a - Nome di spedizione appropriato o nome tecnico:

questa colonna contiene il nome della materia, il nome della rubrica individuale che può contenere più isomeri, o il nome della rubrica collettiva stessa.

Il nome indicato può differire dal nome di spedizione appropriato applicabile;

colonna 2b - Descrizione:

questa colonna contiene un testo descrittivo volto a precisare il campo di applicazione della rubrica nel caso in cui possano variare la classificazione, le condizioni di trasporto e/o la compatibilità chimica della materia;

colonna 3a - Classe:

questa colonna contiene il numero della classe, il cui titolo concerne la materia pericolosa. Questo numero della classe è assegnato conformemente alle modalità e ai criteri della parte 2 del codice IMDG;

colonna 3b - Codice di classificazione:

questa colonna contiene il codice di classificazione della materia pericolosa;

colonna 4 - Gruppo di imballaggio:

questa colonna contiene il numero del gruppo di imballaggio (I, II o *III)* assegnato alla materia pericolosa. L'assegnazione di questi numeri avviene secondo le modalità e i criteri della parte 2 del codice IMDG. Certe materie non sono assegnate ai gruppi di imballaggio;

colonna 5 - Liquido standard:

questa colonna indica, a titolo di precisa informazione, o un liquido standard o una miscela di liquidi standard ai quali la materia può essere assimilata, o contiene un riferimento alla regola per le rubriche collettive di cui al punto 1.5.

Tabella 3.3.6: Lista delle materie assimilate

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1090	**Acetone**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi **Nota**: applicabile soltanto se è stato dimostrato che è accettabile il livello di permeabilità dell'im-ballaggio rispetto alla materia da trasportare
1093	**Acrilonitrile stabilizzato**		3	FT1	I	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1104	**Acetati di amile**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1105	**Pentanoli**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II/III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1106	**Amilammine**	isomeri puri e miscela isomerica	3	FC	II/III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1109	**Formiati di amile**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1120	**Butanoli**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II/III	Acido acetico
1123	**Acetati di butile**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II/III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1125	**n-Butilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1128	**Formiato di n-butile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1129	**Butirraldeide**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1133	**Adesivi**	contenenti un liquido infiammabile	3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1139	**Soluzione per rivestimenti**	trattamenti superficiali o rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili	3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1145	**Cicloesano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1146	**Ciclopentano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1153	**Etere dietilico del glicole etilenico**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
1154	**Dietilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1158	**Diisopropilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1160	**Dimetilammina in soluzione acquosa**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1165	**Diossano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1169	**Estratti aromatici liquidi**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1170	**Etanolo** o **etanolo in soluzione**	soluzione acquosa	3	F1	II/III	Acido acetico

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1171	**Etere monoetilico del glicole etilenico**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
1172	**Acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
1173	**Acetato di etile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1177	**Acetato di 2-etilbutile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1178	**2-Etilbutirraldeide**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1180	**Butirrato di etile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1188	**Etere monometilico del glicole etilenico**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
1189	**Acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
1190	**Formiato di etile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1191	**Aldeidi ottiliche**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1192	**Lattato di etile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1195	**Propionato di etile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1197	**Estratti liquidi per aromatizzare**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1198	**Formaldeide in soluzione infiammabile**	soluzione acquosa, punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	FC	III	Acido acetico
1202	**Carburante diesel** o **Gasolio**	conforme alla norma EN 590:2004 o il cui punto d'infiammabilità non supera 100°C	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1202	**Carburante diesel** o **Gasolio**	punto d'infiammabilità non superiore a 100°C	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1202	**Olio da riscaldamento leggero**	extra leggero	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1202	**Olio da riscaldamento leggero**	conforme alla norma EN 590:2004 o il cui punto d'infiammabilità non supera 100°C	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1203	**Benzina**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1206	**Eptani**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1207	**Esaldeide**	n-Esaldeide	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1208	**Esani**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1210	**Inchiostri da stampa** o **Materie simili agli inchiostri da stampa**	infiammabili, compresi solventi e diluenti per inchiostri da stampa	3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1212	**Isobutanolo**		3	F1	III	Acido acetico
1213	**Acetato di isobutile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1214	**Isobutilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1216	**Isootteni**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1219	**Isopropanolo**		3	F1	II	Acido acetico
1220	**Acetato di isopropile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1221	**Isopropilammina**		3	FC	I	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1223	**Cherosene**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1224	3,3-Dimetil-2-butanone		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1224	**Chetoni liquidi, n.a.s.**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1230	**Metanolo**		3	FT1	II	Acido acetico
1231	**Acetato di metile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1233	**Acetato di metilamile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1235	**Metilammina in soluzione acquosa**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1237	**Butirrato di metile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1247	**Metacrilato di metile monomero stabilizzato**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1248	**Propionato di metile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1262	**Ottani**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1263	**Pitture** o **materie simili alla pitture**	comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi liquide per lacche compresi solventi e diluenti per pitture	3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1265	**Pentano**	n-Pentano	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1266	**Prodotti per profumeria**	contenenti solventi infiammabili	3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1268	Nafta di catrame di carbon fossile	pressione di vapore a 50°C inferiore a 110 kPa	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1268	**Distillati di petrolio, n.a.s.** o **prodotti petroliferi, n.a.s.**		3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1274	**n-Propanolo**		3	F1	II/III	Acido acetico
1275	**Propionaldeide**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1276	**Acetato di n-propile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1277	**Propilammina**	n-Propilammina	3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1281	**Formiati di propile**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1282	**Piridina**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
1286	**Olio di colofonia**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1287	**Gomma in soluzione**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1296	**Trietilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1297	**Trimetilammina in soluzione acquosa**	contenente al massimo il 50% (massa) di trimetilammina	3	FC	I/II/III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1301	**Acetato di vinile stabilizzato**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1306	**Prodotti per la preservazione del legno, liquidi**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1547	**Anilina**		6.1	T1	II	Acido acetico
1590	**Dicloroaniline, liquide**	isomeri puri e miscela isomerica	6.1	T1	II	Acido acetico
1602	**Colorante liquido, tossico, n.a.s.** o **materia intermedia liquida per colorante, tossica, n.a.s.**		6.1	T1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1604	**Etilendiammina**		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1715	**Anidride acetica**		8	CF1	II	Acido acetico
1717	**Cloruro di acetile**		3	FC	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1718	**Fosfato acido di butile**		8	C3	III	Soluzione bagnante
1719	Solfuro di idrogeno	soluzione acquosa	6	C5	III	Acido acetico
1719	**Liquido alcalino caustico n.a.s.**	inorganico	8	C5	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1730	**Pentacloruro di antimonio liquido**	puro	8	C1	II	Acqua
1736	**Cloruro di benzoile**		8	C3	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1750	**Acido cloroacetico in soluzione**	soluzione acquosa	6.1	TC1	II	Acido acetico

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1750	**Acido cloroacetico in soluzione**	miscela di acido mono- e dicloroacetico	6.1	TC1	II	Acido acetico
1752	**Cloruro di cloroacetile**		6.1	TC1	I	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1755	**Acido cromico in soluzione**	soluzione acquosa non contenente più del 30% di acido cromico	8	C1	II/III	Acido nitrico
1760	Cianammide	soluzione acquosa non contenente più del 50% di cianammide	8	C9	II	Acqua
1760	Acido 0,0-dietil-ditiofosforico		8	C9	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1760	Acido 0,0-diiso-propil-ditiofosforico		8	C9	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1760	Acido 0,0-di-propil-ditiofosforico		8	C9	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1760	**Liquido corrosivo, n.a.s.**		8	C9	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1761	**Cuprietilendiammina in soluzione**	soluzione acquosa	8	CT1	II/III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1764	**Acido dicloroacetico**		8	C3	II	Acido acetico
1775	**Acido fluoborico**	soluzione acquosa non contenente più del 50% di acido fluoborico	8	C1	II	Acqua
1778	**Acido fluosilicico**		8	C1	II	Acqua
1779	**Acido formico**	contenente più dell'85% (massa) di acido	8	C3	II	Acido acetico
1783	**Esametilendiammina in soluzione**	soluzione acquosa	8	C7	II/III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
1787	**Acido iodidrico**	soluzione acquosa	8	C1	II/III	Acqua

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1788	**Acido bromidrico**	soluzione acquosa	8	C1	II/III	Acqua
1789	**Acido cloridrico**	soluzione acquosa	8	C1	II/III	Acqua
1790	**Acido fluoridrico**	non contenente più del 60% di acido fluoridrico	8	CT1	II	Acqua periodo di utilizzazione autorizzato: non più di 2 anni
1791	**Ipoclorito in soluzione**	soluzione acquosa, contenente agenti bagnanti come abitualmente in commercio	8	C9	II/III	Acido nitrico e soluzione bagnante*
1791	**Ipoclorito in soluzione**	soluzione acquosa	8	C9	II/III	Acido nitrico*
* Per il N° ONU 1791: La prova deve essere effettuata unicamente con uno sfiato. Se la prova è effettuata con acido nitrico come liquido standard, deve essere utilizzato uno sfiato e una guarnizione resistente agli acidi. Se la prova è eseguita con le stesse soluzioni di ipoclorito, è ugualmente autorizzata l'utilizzazione di sfiati e guarnizioni di uno stesso tipo di costruzione, resistenti all'ipoclorito (come ad es. quelli in elastomero siliconico) ma che non resistono all'acido nitrico.						
1793	**Fosfato acido di isopropile**		8	C3	III	Soluzione bagnante
1802	**Acido perclorico**	soluzione acquosa non contenente più del 50% (massa) di acido	8	CO1	II	Acqua
1803	**Acido fenolsolfonico liquido**	miscela isomerica	8	C3	II	Acqua
1805	**Acido fosforico in soluzione**		8	C1	III	Acqua
1814	**Idrossido di potassio in soluzione**	soluzione acquosa	8	C5	II/III	Acqua
1824	**Idrossido di sodio in soluzione**	soluzione acquosa	8	C5	II/III	Acqua
1830	**Acido solforico**	contenente più del 51% di acido puro	8	C1	II	Acqua
1832	**Acido solforico residuo**	chimicamente stabile	8	C1	II	Acqua
1833	**Acido solforoso**		8	C1	II	Acqua
1835	**Idrossido di tetrametilammonio in soluzione**	soluzione acquosa, punto d'infiammabilità superiore a 60°C	8	C7	II	Acqua
1840	**Cloruro di zinco in soluzione**	soluzione acquosa	8	C1	III	Acqua
1848	**Acido propionico**	contenente almeno il 10% ma meno del 90% (massa) di acido	8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1862	**Crotonato di etile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1863	**Carburante per aviogetti**		3	F1	I/II/III	Miscela di idrocarburi

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
1866	**Resina in soluzione**	infiammabile	3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1902	**Fosfato acido di diisoottile**		8	C3	III	Soluzione bagnante
1906	**Acido residuo di raffinazione**		8	C1	II	Acido nitrico
1908	**Clorito in soluzione**		8	C9	II/III	Acido acetico
1914	**Propionati di butile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1915	**Cicloesanone**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1917	**Acrilato di etile stabilizzato**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1919	**Acrilato di metile stabilizzato**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1920	**Nonani**	isomeri puri e miscela isomerica, punto d’infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
1935	**Cianuro in soluzione, n.a.s.**	inorganico	6.1	T4	I/II/III	Acqua
1940	**Acido tioglicolico**		8	C3	II	Acido acetico
1986	**Alcoli infiammabili, tossici, n.a.s.**		3	FT1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1987	Cicloesanolo	tecnicamente puro	3	F1	III	Acido acetico
1987	**Alcoli, n.a.s.**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1988	**Aldeidi infiammabili, tossiche, n.a.s.**		3	FT1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1989	**Aldeidi, n.a.s.**		3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1992	2,6-cis-Dimetilmorfolina		3	FT1	III	Miscela di idrocarburi

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
1992	**Liquido infiammabile, tossico, n.a.s.**		3	FT1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
1993	Estere vinilico dell'acido propionico		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1993	Acetato di 1-metossi-2-propile		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
1993	**Liquido infiammabile, n.a.s.**		3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
2014	**Perossido di idrogeno in soluzione acquosa**	contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno, stabilizzata se necessario	5.1	OC1	II	Acido nitrico
2022	**Acido cresilico**	miscela liquida contenente cresoli, xilenoli e metilfenoli	6.1	TC1	II	Acido acetico
2030	**Idrazina in soluzione acquosa**	contenente almeno il 37% ma non più del 64% di idrazina in massa	8	CT1	II	Acqua
2030	Idrato di idrazina	soluzione acquosa contenente il 64% di idrazina	8	CT1	II	Acqua
2031	**Acido nitrico**	ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente al massimo il 55% di acido puro	8	CO1	II	Acido nitrico
2045	**Isobutirraldeide**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2050	**Composti isomerici del diisobutilene**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2053	**Metilisobutilcarbinolo**		3	F1	III	Acido acetico
2054	**Morfolina**		8	CF1	I	Miscela di idrocarburi
2057	**Tripropilene**		3	F1	II/III	Miscela di idrocarburi
2058	**Valeraldeide**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Miscela di idrocarburi

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2059	**Nitrocellulosa in soluzione, infiammabile**		3	D	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive: contrariamente alla abituale procedura, questa regola si può applicare ai solventi del codice di classificazione F1
2075	**Cloralio anidro stabilizzato**		6.1	T1	II	Soluzione bagnante
2076	**Cresoli, liquidi**	isomeri puri e miscela isomerica	6.1	TC1	II	Acido acetico
2078	**Toluendiisocianato**	liquido	6.1	T1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2079	**Dietilentriammina**		8	C7	II	Miscela di idrocarburi
2209	**Formaldeide in soluzione**	soluzione acquosa contenente il 37% di formaldeide, tenore in metanolo da 8% a 10%	8	C9	III	Acido acetico
2209	**Formaldeide in soluzione**	soluzione acquosa contenente il 25% di formaldeide,	8	C9	III	Acqua
2218	**Acido acrilico stabilizzato**		8	CF1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2227	**Metacrilato di n-butile stabilizzato**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2235	**Cloruri di clorobenzile, liquidi**	Cloruro di para-clorobenzoile	6.1	T1	III	Miscela di idrocarburi
2241	**Cicloeptano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2242	**Cicloeptene**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2243	**Acetato di cicloesile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2244	**Ciclopentanolo**		3	F1	III	Acido acetico
2245	**Ciclopentanone**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2247	**n-Decano**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2248	**Di-n-butilammina**		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi
2258	**1,2-Propilendiammina**		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2259	**Trietilentetrammina**		8	C7	II	Acqua
2260	**Tripropilammina**		3	FC	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2263	**Dimetilcicloesani**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2264	**N,N-Dimetilcicloesilammina**		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2265	**N,N-Dimetilformammide**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2266	**Dimetil-n-propilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2269	**3,3'-Imminodipropilammina**		8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2270	**Etilammina in soluzione acquosa**	contenente almeno il 50% ma al massimo il 70% (massa) di etilammina, punto d’infiammabilità inferiore a 23°C, corrosivo o leggermente corrosivo	3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2275	**2-Etilbutanolo**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2276	**2-Etilesilammina**		3	FC	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2277	**Metacrilato di etile stabilizzato**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2278	**n-Eptene**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2282	**Esanoli**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2283	**Metacrilato di isobutile stabilizzato**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2286	**Pentametileptano**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2287	**Isoepteni**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2288	**Isoeseni**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2289	**Isoforondiammina**		8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2293	**4-Metossi-4-metil-2-pentanone**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2296	**Metilcicloesano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2297	**Metilcicloesanoni**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2298	**Metilciclopentano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2302	**5-Metil-2-esanone**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2308	**Idrogenosolfato di nitrosile, liquido**		8	C1	II	Acqua
2309	**Ottadieni**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2313	**Picoline**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2317	**Cuprocianuro di sodio in soluzione**	soluzione acquosa	6.1	T4	I	Acqua
2320	**Tetraetilenpentammina**		8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2324	**Triisobutilene**	miscela di monoolefine C12, punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2326	**Trimetilcicloesilammina**		8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2327	**Trimetilesametilendiammine**	isomeri puri e miscela isomerica	8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2330	**Undecano**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2336	**Formiato di allile**		3	FT1	I	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2348	**Acrilati di butile, stabilizzati**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2357	**Cicloesilammina**	punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	8	CF1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2361	**Diisobutilammina**		3	FC	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2366	**Carbonato di etile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2367	**alfa-Metilvaleraldeide**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2370	**1-Esene**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2372	**Bis-1,2-dimetilamminoetano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2379	**1,3-Dimetilbutilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
2383	**Dipropilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2385	**Isobutirrato di etile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2393	**Formiato di isobutile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2394	**Propionato di isobutile**	punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2396	**Metacrilaldeide stabilizzata**		3	FT1	II	Miscela di idrocarburi
2400	**Isovalerato di metile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2401	**Piperidina**		8	CF1	I	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2403	**Acetato di isopropenile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2405	**Butirrato di isopropile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2406	**Isobutirrato di isopropile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2409	**Propionato di isopropile**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2410	**1,2,3,6-Tetraidropiridina**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
2427	**Clorato di potassio in soluzione acquosa**		5.1	O1	II/III	Acqua
2428	**Clorato di sodio in soluzione acquosa**		5.1	O1	II/III	Acqua
2429	**Clorato di calcio in soluzione acquosa**		5.1	O1	II/III	Acqua
2436	**Acido tioacetico**		3	F1	II	Acido acetico
2457	**2,3-Dimetilbutano**		3	F1	II	Miscela di idrocarburi
2491	**Etanolammina**		8	C7	III	Soluzione bagnante
2491	**Etanolammina in soluzione**	soluzione acquosa	8	C7	III	Soluzione bagnante
2496	**Anidride propionica**		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2524	**Ortoformiato di etile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2526	**Furfurilammina**		3	FC	III	Miscela di idrocarburi **e** soluzione bagnante
2527	**Acrilato di isobutile stabilizzato**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2528	**Isobutirrato di isobutile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2529	**Acido isobutirrico**		3	FC	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2531	**Acido metacrilico stabilizzato**		8	C3	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2542	**Tributilammina**		6.1	T1	II	Miscela di idrocarburi

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
2560	**2-Metil-2-pentanolo**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2564	**Acido tricloroacetico in soluzione**	soluzione acquosa	8	C3	II/III	Acido acetico
2565	**Dicicloesilammina**		8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2571	Acido etilsolforico		8	C3	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2571	**Acidi alchilsolforici**		8	C3	II	Regola applicabile alle rubriche collettive
2580	**Bromuro di alluminio in soluzione**	soluzione acquosa	8	C1	III	Acqua
2581	**Cloruro di alluminio in soluzione**	soluzione acquosa	8	C1	III	Acqua
2582	**Cloruro ferrico in soluzione**	soluzione acquosa	8	C1	III	Acqua
2584	Acido metansolfonico	con più del 5% di acido solforico libero	8	C1	II	Acqua
2584	**Acidi alchilsolfonici liquidi**	con più del 5% di acido solforico libero	8	C1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2584	Acido benzensolfonico	con più del 5% di acido solforico libero	8	C1	II	Acqua
2584	Acidi toluensolfonici	con più del 5% di acido solforico libero	8	C1	II	Acqua
2584	**Acidi arilsolfonici liquidi**	con più del 5% di acido solforico libero	8	C1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2586	Acido metansolfonico	non contenente più del 5% di acido solforico libero	8	C3	III	Acqua
2586	**Acidi alchilsolfonici liquidi**	non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
2586	Acido benzensolfonico	non contenente più del 5% di acido solforico libero	8	C3	III	Acqua
2586	Acidi toluensolfonici	non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C3	III	Acqua
2586	**Acidi alchilsolfonici liquidi**	non contenenti più del 5% di acido solforico libero	8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2610	**Triallilammina**		3	FC	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2614	**Alcol metallilico**		3	F1	III	Acido acetico
2617	**Metilcicloesanoli**	isomeri puri e miscela isomerica, punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	F1	III	Acido acetico
2619	**Benzildimetilammina**		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2620	**Butirrati di amile**	isomeri puri e miscela isomerica, punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2622	**Glicidaldeide**	punto d'infiammabilità inferiore a 23°C	3	FT1	II	Miscela di idrocarburi
2626	**Acido clorico in soluzione acquosa**	non contenente più del 10% di acido clorico	5.1	O1	II	Acido nitrico
2656	**Chinolina**	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	6.1	T1	III	Acqua
2672	**Ammoniaca in soluzione**	densità relativa compresa tra 0,880 e 0,957 a 15°C in acqua, contenente più del 10% ma al massimo 35% di ammoniaca	8	C5	III	Acqua
2683	**Solfuro di ammonio in soluzione**	soluzione acquosa, punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	8	CFT	II	Acido acetico

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2684	**3-Dietilamminopropilammina**		3	FC	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2685	**N,N-Dietiletilendiammina**		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2693	**Idrogenosolfiti in soluzione acquosa, n.a.s.**	inorganici	8	C1	III	Acqua
2707	**Dimetildiossani**	isomeri puri e miscela isomerica	3	F1	II/III	Miscela di idrocarburi
2733	**Ammine infiammabili, corrosive, n.a.s.** o **Poliammine infiammabili, corrosive, n.a.s.**		3	FC	I/II/III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2734	Di-sec-butilammina		8	CF1	II	Miscela di idrocarburi
2734	**Ammine liquide corrosive, infiammabili, n.a.s.** o **Poliammine liquide corrosive, infiammabili, n.a.s.**		8	CF1	I/II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2735	**Ammine liquide corrosive, n.a.s.** o **Poliammine liquide corrosive, n.a.s.**		8	C7	I/II/III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2739	**Anidride butirrica**		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2789	**Acido acetico glaciale** o **Acido acetico in soluzione**	soluzione acquosa, contenente più del 80% di acido, in massa	8	CF1	II	Acido acetico
2790	**Acido acetico in soluzione**	soluzione acquosa, contenente più del 10% ma al massimo 80% di acido, in massa	8	C3	II	Acido acetico
2796	**Acido solforico**	non contenente più del 51% di acido puro	8	C1	II	Acqua
2797	**Elettrolita alcalino per accumulatori**	idrossido di potassio/ sodio, soluzione acquosa	8	C5	II	Acqua
2810	Cloruro di 2-cloro-6-fluorobenzoile	stabilizzato	6.1	T1	III	Miscela di idrocarburi
2810	2-Feniletanolo		6.1	T1	III	Acido acetico
2810	Etere monoesilico del glicol etilenico		6.1	T1	III	Acido acetico

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
2810	**Liquido organico tossico, n.a.s.**		6.1	T1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
2815	**N-Amminoetilpiperazina**		8	C7	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2818	**Polisolfuro di ammonio in soluzione**	soluzione acquosa	8	CT1	II/III	Acido acetico
2819	**Fosfato acido di amile**		8	C3	III	Soluzione bagnante
2820	**Acido butirrico**	Acido n-butirrico	8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2821	**Fenolo in soluzione**	soluzione acquosa, tossica, non alcalina	6.1	T1	II/III	Acido acetico
2829	**Acido caproico**	Acido n-caproico	8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2837	**Idrogenosolfati in soluzione acquosa**		8	C1	II/III	Acqua
2838	**Butirrato di vinile stabilizzato**		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2841	**Di-n-amilammina**		3	FT1	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2850	**Tetrapropilene**	miscela di monoolefine C12 punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2873	**Dibutilamminoetanolo**	N,N-Di-n-butilamminoetanolo	6.1	T1	III	Acido acetico
2874	**Alcol furfurilico**		6.1	T1	III	Acido acetico
2920	Acido O,O-dietil-ditiofosforico	punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	8	CF1	II	Soluzione bagnante
2920	Acido O,O-dimetil-ditiofosforico	punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	8	CF1	II	Soluzione bagnante

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
2920	Bromuro di idrogeno	soluzione al 33% in acido acetico glaciale	8	CF1	II	Soluzione bagnante
2920	Idrossido di tetrametilammonio	soluzione acquosa, punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C	8	CF1	II	Acqua
2920	**Liquido corrosivo infiammabile, n.a.s.**		8	CF1	I/II	Regola applicabile alle rubriche collettive
2922	Solfuro di ammonio	soluzione acquosa, punto d'infiammabilità superiore a 60°C	8	CT1	II	Acqua
2922	Cresoli	soluzione alcalina acquosa, miscela di cresolato di sodio e di potassio	8	CT1	II	Acido acetico
2922	Fenolo	soluzione alcalina acquosa, miscela di fenolato di sodio e di potassio	8	CT1	II	Acido acetico
2922	Idrogenodifluoruro di sodio	soluzione acquosa	8	CT1	III	Acqua
2922	**Liquido corrosivo tossico, n.a.s.**		8	CT1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
2924	**Liquido infiammabile, corrosivo, n.a.s.**	leggermente corrosivo	3	FC	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
2927	**Liquido organico tossico, corrosivo, n.a.s.**		6.1	TC1	I/II	Regola applicabile alle rubriche collettive
2933	**2-Cloropropionato di metile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2934	**2-Cloropropionato di isopropile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2935	**2-Cloropropionato di etile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2936	**Acido tiolattico**		6.1	T1	II	Acido acetico

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classificazione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
2941	**Fluoroaniline**	isomeri puri e miscela isomerica	6.1	T1	III	Acido acetico
2943	**Tetraidrofurfurilammina**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
2945	**N-Metilbutilammina**		3	FC	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2946	**2-Ammino-5-dietilamminopentano**		6.1	T1	III	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
2947	**Cloroacetato di isopropile**		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
2984	**Perossido di idrogeno in soluzione acquosa**	contenente almeno 8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno, stabilizzata se necessario	5.1	O1	III	Acido nitrico
3056	**n-Eptaldeide**		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
3065	**Bevande alcoliche**	contenenti più del 24% di alcool in volume	3	F1	II/III	Acido acetico
3066	**Pitture** o **Materie simili alle pitture**	comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encausistici, appretti e basi liquide per lacche o solventi e diluenti per pitture	8	C9	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3079	**Metacrilonitrile stabilizzato**		6.1	TF1	I	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3082	Poli(3-6)etossilato di alcol secondario C6-C17		9	M6	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
3082	Poli(1-3)etossilato di alcol C12-C15		9	M6	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
3082	Poli(1-6)etossilato di alcol C13-C15		9	M6	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
3082	Carburante per motori a turbina JP-5	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Carburante per motori a turbina JP-7	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Catrame di carbon fossile	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Nafta di catrame di carbon fossile	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Creosoto ottenuta da catrame di carbon fossile	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Creosoto ottenuta da catrame di carbone di legna	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Fosfato di fenile e di monocresile		9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Acrilato di decile		9	M6	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
3082	Ftalato di diisobutile		9	M6	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
3082	Ftalato di di-n-butile		9	M6	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi
3082	Idrocarburi	liquidi, punto d'infiammabilità superiore a 60°C, pericolosi dal punto di vista dell'ambiente	9	M6	III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3082	Fosfato di isodecile e di difenile		9	M6	III	Soluzione bagnante

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
3082	Metilnafteni	miscela isomerica, liquida	9	M6	III	Miscela di idrocarburi
3082	Fosfato di triarile	n.a.s.	9	M6	III	Soluzione bagnante
3082	Fosfato di tricresile	non contenente più del 3% di isomero orto	9	M6	III	Soluzione bagnante
3082	Fosfato di trixilenile		9	M6	III	Soluzione bagnante
3082	Ditiofosfato alchilico di zinco	C_3-C_{14}	9	M6	III	Soluzione bagnante
3082	Ditiofosfato arilico di zinco	C_7-C_{16}	9	M6	III	Soluzione bagnante
3082	**Materia inquinante per l'ambiente, liquida, n.a.s.**		9	M6	III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3099	**Liquido comburente, tossico, n.a.s.**		5.1	OT1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119	**Perossido organico di tipo B, C, D, E** o **F, liquido** o **Perossido organico di tipo B, C, D, E** o **F, liquido, con controllo di temperatura**		5.2	P1		Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile e miscela di idrocarburi e acido nitrico**
** Per i numeri ONU 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (sono esclusi l'idroperossido di ter-butile contenente più del 40% di perossido e gli acidi perossidici): Tutti i perossidi organici sotto forma tecnicamente pura o in soluzione in solventi che, dal punto di vista della loro compatibilità, sono coperti dalla rubrica "miscela di idrocarburi" (liquido standard) nella presente lista. La compatibilità degli sfiati e delle guarnizioni con i perossidi organici può essere verificata, indipendentemente dalla prova sul prototipo, mediante prove di laboratorio utilizzando l'acido nitrico.						
3145	Butilfenoli	liquidi, n.a.s.	8	C3	I/II/III	Acido acetico
3145	**Alchilfenoli liquidi n.a.s.**	compresi gli omologhi da C2 a C12	8	C3	I/II/III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3149	**Perossido di idrogeno e acido perossiacetico in miscela stabilizzata**	con acido acetico (N° ONU 2790), acido solforico (N° ONU 2796) e/o acido fosforico (N° ONU 1805) e acqua, e al massimo 5% di acido perossiacetico	5.1	OC1	II	Soluzione bagnante e acido nitrico

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
3210	**Clorati inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	II/III	Acqua
3211	**Perclorati inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	II/III	Acqua
3213	**Bromati inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	II/III	Acqua
3214	**Permanganati inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	II	Acqua
3216	**Persolfati inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	III	Soluzione bagnante
3218	**Nitrati inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	II/III	Acqua
3219	**Nitriti inorganici in soluzione acquosa, n.a.s.**		5.1	O1	II/III	Acqua
3264	Cloruro di rame	soluzione acquosa, leggermente corrosiva	8	C1	III	Acqua
3264	Solfato di idrossilammina	soluzione acquosa al 25%	8	C1	III	Acqua
3264	Acido fosforico	soluzione acquosa	8	C1	III	Acqua
3264	**Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.**	punto d'infiammabilità superiore a 60°C	8	C1	I/II/III	Regoleapplicabili alle rubriche collettive; non si applica alle miscele i cui costituenti figurano sotto i numeri ONU 1830, 1832, 1906 e 2308.
3265	Acido metossiacetico		8	C3	I	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	Anidride allilsuccinica		8	C3	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	Acido ditioglicolico		8	C3	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	Fosfato butilico	miscela di fosfato mono- e di-butilico	8	C3	III	Soluzione bagnante
3265	Acido caprilico		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	Nome di spedizione appropriato o nome tecnico (Codice IMDG – 3.1.2)	Descrizione	Classe (Codice IMDG – Parte 2)	Codice di classifica-zione	Gruppo di imballaggio	Liquido standard
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
3265	Acido isovalerico		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	Acido pelargonico		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	Acido piruvico		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	Acido valerico		8	C3	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3265	**Liquido organico corrosivo, acido, n.a.s.**	punto d’infiammabilità superiore a 60°C	8	C3	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3266	Idrosolfuro di sodio	soluzione acquosa	8	C5	II	Acido acetico
3266	Solfuro di sodio	soluzione acquosa, leggermente corrosiva	8	C5	III	Acido acetico
3266	**Liquido inorganico corrosivo, basico, n.a.s.**	punto d’infiammabilità superiore a 60°C	8	C5	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3267	2,2’-(Butilimmino)-bisetanolo		8	C7	II	Miscela di idrocarburi e soluzione bagnante
3267	**Liquido organico corrosivo, basico, n.a.s.**		8	C7	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3271	Etere monobutilico del glicol etilenico	punto d’infiammabilità 60°C	3	F1	III	Acido acetico
3271	**Eteri, n.a.s.**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3272	Estere ter-butilico dell’acido acrilico		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
3272	Propionati di isobutile	punto d'infiammabilità inferiore a 23°C	3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	Valerato di metile		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	orto-Formiato di trimetile		3	F1	II	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	Valerato di etile		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	Isovalerato di isobutile		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	Propionato di n-amile		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	Butirrato di n-butile		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	Lattato di metile		3	F1	III	Acetato di n-butile/ soluzione bagnante satura di acetato di n-butile
3272	**Esteri, n.a.s.**		3	F1	II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3287	Nitrito di sodio	soluzione acquosa al 40%	6.1	T4	III	Acqua
3287	**Liquido inorganico tossico, n.a.s.**		6.1	T4	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3291	**Rifiuti ospedalieri, non specificati, n.a.s.**	liquidi	6.2	I3	II	Acqua

N° ONU	**Nome di spedizione appropriato o nome tecnico** (Codice IMDG – 3.1.2)	**Descrizione**	**Classe** (Codice IMDG – Parte 2)	**Codice di classifica-zione**	**Gruppo di imballaggio**	**Liquido standard**
(1)	**(2a)**	**(2b)**	**(3a)**	**(3b)**	**(4)**	**(5)**
3293	**Idrazina in soluzione acquosa**	non contenente più del 37% (massa) di idrazina	6.1	T4	III	Acqua
3295	Epteni	n.a.s.	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
3295	Nonani	punto d'infiammabilità inferiore a 23°C	3	F1	II	Miscela di idrocarburi
3295	Decani	n.a.s.	3	F1	III	Miscela di idrocarburi
3295	1.2.3-Trimetilbenzene		3	F1	III	Miscela di idrocarburi
3295	**Idrocarburi liquidi, n.a.s.**		3	F1	I/II/III	Regola applicabile alle rubriche collettive
3405	**Clorato di bario in soluzione**	soluzione acquosa	5.1	OT1	II/III	Acqua
3406	**Perclorato di bario in soluzione**	soluzione acquosa	5.1	OT1	II/III	Acqua
3408	**Perclorato di piombo in soluzione**	soluzione acquosa	5.1	OT1	II/III	Acqua
3413	**Cianuro di potassio in soluzione**	soluzione acquosa	6.1	T4	I/II/III	Acqua
3414	**Cianuro di sodio in soluzione**	soluzione acquosa	6.1	T4	I/II/III	Acqua
3415	**Fluoruro di sodio in soluzione**	soluzione acquosa	6.1	T4	III	Acqua
3422	**Fluoruro di potassio in soluzione**	soluzione acquosa	6.1	T4	III	Acqua

Parte IV

4. Prescrizioni di prova per i recipienti di materia plastica: metodi di laboratorio su provini prelevati dal materiale del recipiente per dimostrare la compatibilità chimica del polietilene, come definito ai punti 1 delle parti I e II, in presenza di merci di riempimento (materie, miscele e preparati), comparativamente ai liquidi standard del parte III.

L'utilizzo dei metodi di laboratorio da A a C, descritti qui di seguito, permette di determinare i meccanismi di deteriorazione possibili per le materie di riempimento da approvare, sul materiale del recipiente, comparativamente ai liquidi standard in loro rapporto.

I meccanismi di deterioramento ai quali è necessario riferirsi, determineranno la scelta dei metodi di ricerca:

il rammollimento per rigonfiamento (metodo di laboratorio *A)*;

la provocazione di fessure sotto sforzo (metodo di laboratorio *B)*;

le reazioni di ossidazione e di degradazione molecolare (metodo di laboratorio *C)*,

sul materiale del recipiente, devono essere verificati dai metodi di laboratorio, nella misura in cui non siano già prevedibili sulla base della preparazione, e ogni volta messi in comparazione con i liquidi standard di riferimento, i cui effetti siano della stessa tendenza.

A tale scopo si devono utilizzare provini dello stesso spessore e rientranti nelle tolleranze indicate.

Metodo di laboratorio A: l'aumento della massa per rigonfiamento è determinato su provini piatti provenienti dal materiale del recipiente, per immersione a 40 °C nella materia di riempimento da approvare, come pure nel liquido standard di paragone.

La modifica della massa per rigonfiamento è determinata per pesatura dei provini prima della immersione e, se i provini hanno uno spessore massimo di 2 mm, dopo un tempo di reazione di 4 settimane, altrimenti per un tempo di reazione sufficiente affinché il loro peso divenga costante.

Si deve ogni volta determinare il valore medio di tre provini. I provini devono essere utilizzati una sola volta.

Metodo di laboratorio B (conficcamento della copiglia).

1. Breve descrizione: il comportamento del materiale del recipiente di polietilene, in presenza di una materia di riempimento e di tutti i liquidi standard di riferimento, deve essere esaminato per mezzo della prova di conficcamento della copiglia, nella misura in cui tale comportamento può essere influenzato dalla formazione di fessure sotto sforzo, senza o con rigonfiamento simultaneo fino al 4%.

A tale scopo i provini devono essere muniti di un foro e di un intaglio, e preventivamente prestoccati nella materia da esaminare e di tutti i liquidi standard corrispondenti. Dopo il prestoccaggio, una copiglia di dimensioni definite deve essere conficcata nel foro.

I provini così preparati devono essere in seguito immersi nella materia di riempimento da esaminare e di tutti i liquidi standard corrispondenti, poi devono essere ritirati dopo un periodo di prestoccaggio di durata variabile; infine devono essere esaminati per quanto concerne la resistenza residua alla trazione (procedura di cui al punto 3.1) o per quanto concerne i tempi di resistenza dei provini fino a rottura (procedura di cui al punto 3.2).

Per misura comparativa con i liquidi standard «soluzione bagnante», «acido acetico», «acetato di butile normale/soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale» o «acqua» come materia di prova, si deve determinare se il grado di deteriorazione della materia di riempimento è uguale, più forte o più debole.

2. Provini.

2.1. Forma e dimensione: la forma e le dimensioni raccomandate dei provini sono indicati nella figura 1. Per quanto concerne lo spessore dei provini, lo scarto non deve essere superiore al +15% del valore medio all'interno di una serie di misure.
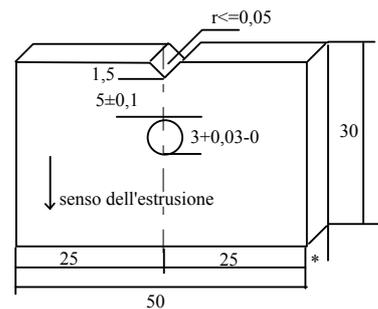
Figura 1
Provino senza copiglia
Spessore minimo della parete: 2 mm

Una serie di misure comprende la materia di riempimento da esaminare e il liquido standard corrispondente.

2.2. Fabbricazione: i provini di una serie di misure possono essere prelevati tanto dai contenitori intermedi dello stesso tipo di costruzione quanto dallo stesso pezzo di un semiprodotto di estrusione.

Per quanto concerne la lavorazione dei provini, è sufficiente la qualità della superficie ottenuta mediante taglio con sega. Si devono eliminare solamente le sbavature prodotte dalla lavorazione nella zona dove deve essere praticato l'intaglio. Questo deve essere realizzato nel provino in modo da essere parallelo al senso di estrusione.

In ogni provino deve essere praticato un foro di diametro 3,0 $mm^{+0,03}_{-0}$ conformemente alla figura 1.

Il provino deve essere provvisto di un intaglio a V raccordato con raggio ≤ 0,05 mm, conformemente alla figura 1.

La distanza tra il fondo dell'intaglio e il bordo del foro deve essere di 5 mm ± 0,1 mm.

2.3. Numero dei provini: per determinare le resistenze residue alla trazione secondo il punto 3.2, si devono utilizzare dieci provini per ogni periodo di immagazzinamento. Di regola, si devono fissare almeno cinque periodi di immagazzinamento.

Per determinare i tempi di resistenza fino alla rottura secondo il punto 3.3 sono necessari, in totale, quindici provini.

2.4. Copiglie: per quanto concerne le dimensioni delle copiglie di spessore di 4 mm, vedere figura 2.

Figura 2

a: Copiglia per determinare la resistenza residua alla trazione

b: Copiglia per determinare il tempo di resistenza fino alla rottura del provino
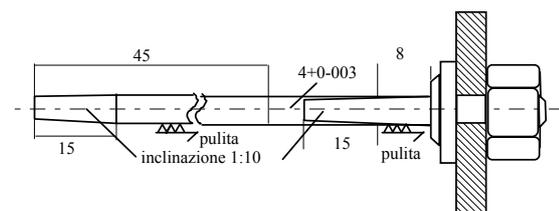
Materiale: acciaio speciale inossidabile.

Si deve utilizzare, per la copiglia, di preferenza acciaio inossidabile (per esempio: X12CrSi17).

Si dovranno utilizzare copiglie di vetro per le materie che attaccano questo acciaio.

3. Procedura di prova e interpretazione.

3.1. Prestoccaggio dei provini: i provini devono essere prestoccati prima della copigliatura per ventuno giorni a 40 °C ± 1 °C nei liquidi da esaminare e nei liquidi standard. Il prestoccaggio, per il liquido standard *c)* indicato nella parte 3, deve essere fatto in acetato di butile normale.

3.2. Procedura per determinare la curva di resistenza residua alla trazione.

3.2.1. Esecuzione: si deve forzare la parte conica e poi la parte cilindrica della copiglia della figura 2a, nel foro dei provini, evitando la formazione di sfaccettature.
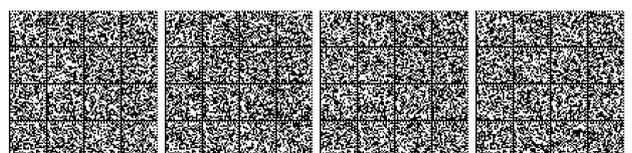
I provini così preparati devono essere immersi nei recipienti di stoccaggio condizionati a 40 °C e riempiti con il liquido di prova in questione, poi esposti a 40 °C ± 1 °C in stufa. Per il liquido standard *c)* questa prova si deve fare in soluzione bagnante mescolata con il 2% di acetato di butile normale. Il periodo tra la copigliatura dei provini e l'inizio di immersione nel liquido di prova deve essere fissato e mantenuto costante per una stessa serie di misure.

I periodi di immersione per determinare la formazione di fessure sotto sforzo, in funzione dei tempi e del liquido di prova, devono essere scelti in modo tale che possa essere rappresentata con sufficiente certezza una differenza evidente tra le curve di resistenza residua alla trazione dei liquidi standard esaminati e le materie di riempimento a loro attribuite.

Dopo avere tolto i provini dal recipiente di stoccaggio, le copiglie devono essere immediatamente tolte e i provini ripuliti del liquido di prova.

Dopo raffreddamento a temperatura ambiente, i provini devono essere segati parallelamente al lato intagliato attraverso il foro. Nel proseguo della prova devono essere utilizzate solo le parti intagliate dei provini.

Le parti intagliate dei provini devono essere, in seguito, al più tardi otto ore dopo il prelevamento dal liquido in esame, introdotte in una macchina per prove di trazione e sottoposte ad uno sforzo di trazione uniassiale ad una velocità di prova (velocità della ganascia mobile) di 20 mm/min fino a rottura. Deve essere determinata la forza massima. La prova di trazione deve essere fatta a temperatura ambiente (23 °C ± 2 °C), secondo la norma ISO R 527.

3.2.2. Valutazione: la valutazione per determinare l'influenza del liquido di prova comprende la determinazione dello sforzo massimo delle parti dei provini prestoccati e non copigliati come valore 0 e dello sforzo massimo dei provini dopo il periodo di stoccaggio ty, per y ≥ 5. Dopo conversione di tali sforzi massimi di ty in %, in rapporto al valore 0, tali valori devono essere riportati in un diagramma, conformemente alla figura 3.

La comparazione tra le curve di resistenza residua alla trazione provenienti da misure con liquidi standard «soluzione bagnante» o «acido acetico» o «acetato di butile normale/soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale» o «acqua» mostrerà, allora, se la materia di riempimento esaminata esercita una influenza più forte, più debole o nessuna influenza sullo stesso materiale del recipiente (vedere figura 3).

Figura 3

Prova di fessurazione sotto sforzo (metodo di conficcamento della copiglia)
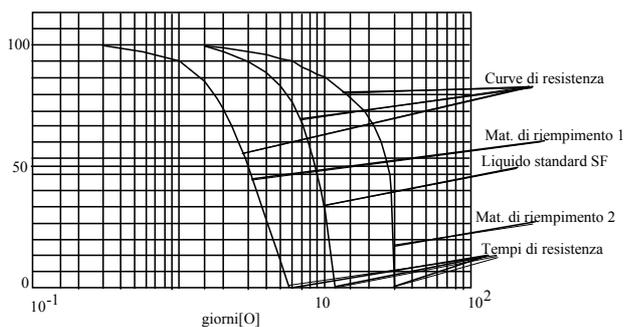
3.3. Procedura per determinare la curva di resistenza residua alla trazione.

3.3.1. Esecuzione: quindici provini devono essere infilati separatamente su quindici copiglie conformi alla figura 2b, senza formazione di sfaccettature e fino all'arresto, poi introdotti in un tubo di vetro riempito con il liquido di prova in questione e portato a 40 °C.

La temperatura di prova deve essere mantenuta costante a -1 °C. Per osservazione visuale, si determina la rottura del provino su ogni copiglia. Per esperienza si sa che la fenditura si propaga dal fondo dell'intaglio verso la superficie della copiglia.

3.3.2. Valutazione: i tempi di resistenza tSF fino alla rottura di otto provini con il liquido standard è determinante per la valutazione. Non è necessario attendere la fine delle altre fessurazioni.

La valutazione avviene comparativamente con il numero di provini fessurati con la materia di riempimento.

Non si devono rompere più di otto provini durante il tempo tSF.

3.4. Note esplicative: in questo metodo di prova, i parametri di prova «temperatura di stoccaggio» e «distanza tra il fondo dell'intaglio e il bordo del foro» sono stati scelti in modo da ottenere, durante prove corrispondenti con i liquidi standard «soluzione bagnante», «acido acetico» e «acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale», risultati indicativi ai sensi di tale prescrizione di prova, durante un periodo di prova totale di ventotto giorni.

Poiché le conclusioni di tale prescrizione di prova sono sempre valori relativi, è possibile variare, entro certi limiti, i parametri di prova sopra menzionati, in vista di ridurre la durata di prova. Questa deve essere indicata in modo specifico nel rapporto di prova.

4. Criteri da utilizzare per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente.

4.1. Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio A non deve essere superiore all'1% di aumento di peso per rigonfiamento se sono stati presi in considerazione per la comparazione il liquido standard «soluzione bagnante» e «acido acetico».

Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio A con la materia di riempimento esaminata non deve superare l'aumento di peso per rigonfiamento con l'acetato di butile normale (circa 4%) se il liquido standard *c)* preso in considerazione per la comparazione è l'acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata con acetato di butile normale.

4.2. Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio B, per la materia da approvare, deve dare un tempo di resistenza uguale o superiore a quello ottenuto con tutti i liquidi standard presi in considerazione per comparazione.

Metodo di laboratorio C: per determinare un possibile deterioramento per ossidazione o degradazione molecolare del materiale del recipiente di polietilene, secondo i punti 1 delle parti I e II, causato dalla materia di riempimento, si deve stabilire l'indice di fusione su provini di uno spessore equivalente a quello del tipo di costruzione, prima e dopo stoccaggio di tali provini nella mate ria di riempimento da esaminare.

Per stoccaggio di provini di uguale geometria nel liquido standard «acido nitrico 55%» secondo la lettera *c)* indicato nella parte 3, e determinando gli indici di fusione, si può stabilire se il grado di deterioramento della materia di riempimento da approvare sul materiale del recipiente è uguale, inferiore o superiore.

Lo stoccaggio dei provini a 40 °C deve proseguire fino a che non sia possibile pervenire ad un apprezzamento definitivo, ma al massimo per qurantadue giorni.

Se la materia di riempimento prevista per l'approvazione provoca, nel medesimo tempo, secondo il metodo di laboratorio A, un rigonfiamento per aumento di peso ≥ 1%, si deve, per non falsare il risultato della prova, procedere, prima della misura dell'indice di fusione, ad un «riasciugamento» del provino controllando nel medesimo tempo la sua massa, per esempio mediante esposizione in stufa a vuoto a 50 °C fino ad un peso costante, di regola fino ad una durata non superiore a sette giorni.

Criterio per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente: l'aumento dell'indice di fusione del materiale del recipiente, provocato dalla materia di riempimento da approvare secondo questo metodo di determinazione, non deve essere superiore alla modifica provocata dal liquido standard «acido nitrico 55%», includendo un limite di tolleranza del 15% relativo a questo metodo di prova.

13A02158

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Lungoreno società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 febbraio 2013 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "NUOVA LUNGORENO SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 29 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 8 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede di accertamento ispettivo ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "NUOVA LUNGORENO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bologna (codice fiscale 01241270378) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande, nato a Padova il 17 ottobre 1965 e con studio in Bologna, via Milazzo, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02262

DECRETO 5 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Francabianca società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto
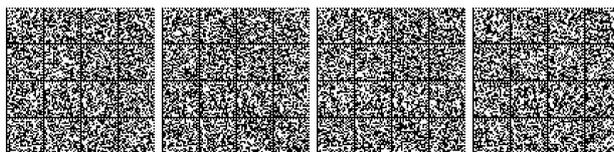
che la società cooperativa “FRANCABIANCA SOCIETA’ COOPERATIVA” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 20 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 8 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede della sopra citata revisione ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell’1 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “FRANCABIANCA SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Bologna (codice fiscale 00558720371) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Nanni, nata a Forlì il 4 febbraio 1974, e domiciliata in Bologna, in Via Don G. Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2013

D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02263

DECRETO 5 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Limentra società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza del 14 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società “LIMENTRA SOCIETA’ COOPERATIVA” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 29 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale’ rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede della sopra citata revisione ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "LIMENTRA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bologna (codice fiscale 00616990370) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Gian Luca Dianti, nato a Ferrara il 16 novembre 1962 e domiciliato in Bologna, via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02264

DECRETO 5 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giuliano società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SAN GIULIANO SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede della sopra citata revisione ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “SAN GIULIANO SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Bologna (codice fiscale 04124130372) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Gian Luca Dianti, nato a Ferrara il 16 novembre 1962 e domiciliato in Bologna, via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2013

D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02265

DECRETO 5 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pedagna società cooperativa in sigla Pedagna Soc. Coop.», in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza del 7 dicembre 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 dicembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società “PEDAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA PEDAGNA SOC. COOP.” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 19 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede della sopra citata revisione ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell’1 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “PEDAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA PEDAGNA SOC. COOP.”, con sede in Imola (BO) (codice fiscale 00966330375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Calzolari, nato a Finale Emilia (MO) il 14 marzo 1961 e domiciliato in Bologna, via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02266

DECRETO 5 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Cristina società cooperativa», in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 agosto 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 29 agosto 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SANTA CRISTINA SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 30 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SANTA CRISTINA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Imola (BO) (codice fiscale 02766471201) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Minguzzi, nato a Lugo (RA) il 14 maggio 1956, ivi domiciliato, in via F. Baracca, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A02267

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 febbraio 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano TREOJECT (octreotide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 228/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la domanda con la quale la ditta Lifepharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 0,5 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita - 5 siringhe pre-riempite da 1 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 dicembre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta dell'11 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TREOJECT (octreotide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 5 siringhe pre-riempite da 1 ml

A.I.C. n. 039100072 (in base 10) - 1597P8 (in base 32)
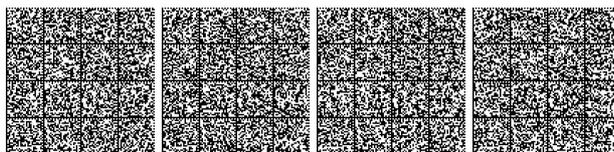
Classe di rimborsabilità: A Nota 40

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 84,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 159,25

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TREOJECT è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02135

DETERMINA 22 febbraio 2013.

Applicazione PHT Eparine al medicinale per uso umano FORSTEO (teriparatide). (Determina n. 234/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la determinazione con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FORSTEO (teriparatide);

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Inserimento in PHT

Alla specialità medicinale FORSTEO (teriparatide):

Confezione:

20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile in penna prempita 3 ml 1 penna uso sottocutaneo

A.I.C. n. 035926017/E (in base 10) - 128D01 (in base 32)

si applicano, senza ulteriore modifica della classe di rimborsabilità e prezzo, le seguenti modalità e condizioni di impiego:

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02136

DETERMINA 25 febbraio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA (lamivudina/zidovudina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 236/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lamivudina/Zidovudina Teva» (lamivudina/zidovudina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 febbraio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/663/001 «150 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC)» 60 compresse;

EU/1/10/663/002 «150 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Teva Pharma B.V.» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 luglio 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 29 del 10 ottobre 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA (lamivudina/zidovudina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«150 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC)» 60 compresse, A.I.C. n. 041876018/E (in base 10), 17XYKL (in base 32);

«150 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse, A.I.C. n. 041876020/E (in base 10), 17XYKN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Lamivudina/Zidovudina Teva» è indicato nella terapia di associazione antiretrovirale per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Lamivudina/Zidovudina Teva» (lamivudina/zidovudina) è classificata come segue:

confezioni:

«150 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC)» 60 compresse, A.I.C. n. 041876018/E (in base 10), 17XYKL (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 235,24;

«150 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse, A.I.C. n. 041876020/E (in base 10), 17XYKN (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 235,24.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lamivudina/Zidovudina Teva» (lamivudina/zidovudina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A02159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica «Giuseppe Volpi» della società Enel Produzione S.p.a., ubicata nel comune di Venezia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN - 0000055 del 22 febbraio 2013, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 05617841001 sede legale in viale Regina Margherita n. 125- 00198 Roma, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A02348

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-064) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
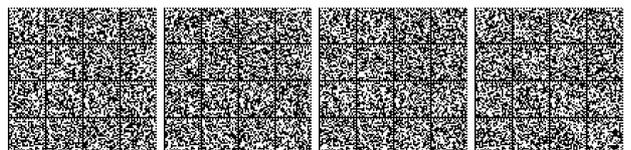
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.